

dossier

XIX Legislatura

22 maggio 2024

Schema di decreto legislativo sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sul mercato delle apparecchiature radio

A.G. 155

Ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 21 febbraio 2024, n. 15



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 287



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Trasporti

TEL. 06 6760-2614 st_trasporti@camera.it - ✕ [@CD_trasporti](https://www.instagram.com/CD_trasporti)

Atti del Governo n. 155

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

TR0108.docx

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128</i>)	6
Testo a fronte sull' Atto del Governo 155.....	13
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n.101</i>).....	29
Articolo 3 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	30
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	31
Articolo 5 (<i>Entrata in vigore</i>)	32

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di **5 articoli** ed **un allegato A**, ed è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 10 della c.d. **Legge di delegazione europea 2022-23** (legge n. 15/2024).

Il provvedimento ha la finalità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della **direttiva (UE) 2022/2380** e **all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139**, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla **messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio**, recepita in Italia con il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 che, di conseguenza, viene novellato.

In particolare, le premesse dei citati atti europei indicano come obiettivo la **riduzione della frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari** e di **apparecchiature radio** analoghe (quali per esempio *tablet*, tastiere, cuffie) in linea con i principi del "**Green Deal Europeo**". Di conseguenza, il testo trasmesso modifica la citata normativa nazionale vigente, al fine di consentire l'**armonizzazione delle interfacce dei carica-batterie**, degli **accessori** e dei **dispositivi ricaricabili mediante cavo**. Inoltre, prevede la possibilità, per i consumatori e gli altri utenti finali, di **acquistare i nuovi prodotti senza alcun dispositivo di ricarica** e l'introduzione di un apposito sistema di **informazioni** e di **etichettature** che indichi la presenza o meno del carica-batterie. Infine, il testo aggiorna l'elenco delle **non conformità delle apparecchiature radio** e, conseguentemente, **l'apparato sanzionatorio amministrativo**.

Come precisato nella premessa dell'atto governativo, poiché secondo la direttiva 2014/53/UE una **qualsiasi apparecchiatura radio non può essere modificata successivamente alla sua immissione sul mercato**, le parole "messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali" possono considerarsi **coincidenti** con quelle di "messa a disposizione del mercato" definite all'articolo 2 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. Conseguentemente, le suddette parole possono essere introdotte nella normativa di attuazione senza particolari definizioni.

Nel dettaglio, la **direttiva (UE) 2022/2380** introduce **ulteriori** requisiti essenziali per alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, al fine di **limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica** dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali *tablet*, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, *console* portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, *mouse*, sistemi di navigazione portatili, auricolari e *laptop*), nonché di **ridurre i rifiuti ambientali**.

In tale ottica, la direttiva dispone:

1. **l'armonizzazione delle interfacce di ricarica** e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo;
2. che venga offerta ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio **senza alcun dispositivo di ricarica**;
3. l'introduzione dell'obbligo di indicare attraverso etichette **la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio** e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili;
4. la **modifica della procedura** a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano **rischi** per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE;
5. la previsione di un periodo di **tempo congruo** per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

Quanto all'**articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139**, esso incide sull'**allegato 1** della direttiva 2014/53/UE, contenente **l'elenco delle apparecchiature escluse** dall'ambito di applicazione della stessa, tra cui rientrano le **apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo** e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato Regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati in conformità all'articolo 56 del medesimo Regolamento.

L'obbligo di integrare la soluzione di ricarica armonizzata non dovrebbe sussistere neppure per i *laptop* e per le fotocamere digitali progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza (Considerando (14) della direttiva (UE) 2022/2380).

In corrispondenza dei nuovi requisiti introdotti, la direttiva (UE) 2022/2380 aggiorna **l'elenco delle non conformità** delle apparecchiature radio. Inoltre, i criteri proposti dalla legge delega per il recepimento della suddetta direttiva permettono di adeguare **l'apparato sanzionatorio amministrativo** previsto dal decreto legislativo n. 128 del 22 giugno 2016.

In sintesi, la legge di delegazione europea prevede i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) **apportare al d.lgs. n. 128/2016 le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380** nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle **premesse** della direttiva medesima.
- b) **introdurre nel medesimo decreto legislativo ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive** per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

c) **apportare al citato provvedimento le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 2018/1139.**

Per ulteriori ragguagli si rimanda al relativo [dossier](#).

Si ricorda, infine, che ex. articolo 31 della legge n. 234 del 2012, gli schemi dei decreti legislativi in attuazione della legge di delegazione europea, come questo in esame, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia **espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Si segnala che, per questo tipo di atti, **non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato**.

Decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine fissato per l'espressione del citato parere scada nei **trenta giorni** che precedono il **termine per l'esercizio della delega o successivamente**, il termine per l'esercizio della **delega è prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Circa la tempistica, il termine fissato nella direttiva per il suo recepimento era il **28 dicembre 2023**.

Ai sensi della legge n. 234/2012, l'esercizio della delega per il recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il **10 giugno 2024** (vale a dire entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea).

Senonché, avendo il Governo trasmesso lo schema qui in commento alle Commissioni parlamentari competenti (IX – Trasporti e Telecomunicazioni della Camera e 8^a Ambiente del Senato) il **14 maggio 2024**, cioè in un periodo inferiore ai 30 giorni dalla scadenza della delega, trova ingresso l'istituto del cosiddetto **scorrimento**, a cui sopra si è accennato. La delega per tanto viene a scadere il **10 settembre 2024**.

Come altresì menzionato, il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade il **23 giugno 2024**.

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2016, n.128)

L'**articolo 1** reca una serie di modifiche al d.lgs. n. 128/2016, al fine di adeguare la normativa interna alle disposizioni di cui alla **direttiva (UE) 2022/2380**, e all'**articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139**.

Tra le principali modifiche rientra l'**aggiornamento dei requisiti essenziali delle apparecchiature radio** per farle interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica; l'obbligo per gli operatori economici di prevedere la possibilità di **non includere i caricabatteria con i prodotti elettronici**; l'obbligo per i **fabbricanti di fornire**, e per i **distributori di rendere fruibili** tramite apposite regole di etichettatura, **informazioni dettagliate** sulle prestazioni di ricarica dei dispositivi. Infine, si aggiorna l'**elenco delle non conformità** delle apparecchiature radio e, conseguentemente, l'**apparato sanzionatorio amministrativo**.



Requisiti essenziali


In particolare, il **comma 1, lettera a)**:

- sostituisce la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, relativo ai **requisiti essenziali delle apparecchiature radio**, al fine di inserire come requisito essenziale che i dispositivi di cui all'Allegato 1-*bis* parte I **interagiscano con accessori diversi dai dispositivi di ricarica**;
- inserisce un ulteriore periodo al comma 4, con cui conferisce al Ministero delle imprese e *made in Italy* il potere di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea volti a **modificare la parte I dell'allegato 1-*bis*** a seguito del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo;
- aggiunge il comma 4-*bis*, con cui introduce tra i requisiti essenziali l'obbligo di costruire le suddette categorie di apparecchiature in modo da **renderle conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica** di cui all'Allegato 1-*bis* parte I per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.

📋 Obblighi degli operatori economici

La **lettera b)** introduce un nuovo articolo – **3-bis** (*Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica*) – con il quale:

- impone a **tutti gli operatori economici** che mettono a disposizione sul mercato le apparecchiature radio (di cui all'allegato I-bis della direttiva (UE) 2022/2380) **dotate di un dispositivo di ricarica standardizzato** di:
 - offrire ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo di ricarica;
 - **provvedere**, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, affinché le **informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica** con l'apparecchiatura radio **siano espone in forma grafica** utilizzando il pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile indicato nell'allegato I -bis, parte III, e di seguito rispettivamente riportate:



- **definire le modalità di apposizione del pittogramma sull'imballaggio** e il posizionamento del pittogramma e dell'indicazione del prezzo quando il l'apparecchiatura radio è esposta sia per la **vendita diretta**, che per la **vendita a distanza**.
- **conferisce al Ministero delle imprese e made in Italy** la possibilità di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano l'allegato I -bis parte III, al fine di **introdurre, modificare, aggiungere o eliminare elementi grafici o testuali** a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, in conformità con la normativa vigente nazionale ed europea.



La **lettera c)** reca le seguenti modifiche all'articolo 10 del citato decreto legislativo relativo agli **obblighi dei fabbricanti**:

1. sostituisce il comma 8 relativo alle istruzioni e le informazioni sulla **sicurezza** delle apparecchiature radio, ricalcando quanto già previsto e specificando che per le **apparecchiature che emettono intenzionalmente onde radio le informazioni** relative alle bande di frequenza di funzionamento e la massima potenza a radio frequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio **debbono essere fornite almeno in lingua italiana**, secondo quanto determinato dalla normativa vigente.
2. Inserisce il comma **8-bis** in cui si specificano, per i fabbricanti delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I-*bis* della direttiva (UE) 2022/2380, i seguenti **ulteriori obblighi informativi**, che **devono essere redatti almeno in lingua italiana**, quali:
 - a. inserire informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I-*bis*, parte II;
 - b. includere tali informazioni anche in un'apposita **etichettatura esposta in modo chiaro e leggibile, vicino al prezzo in caso di vendita a distanza**, quando tali strumenti sono a disposizione dei consumatori e utenti finali. Tale etichetta deve essere stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio.
3. Inserisce il comma **12-bis** al fine di conferire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il **potere di attuare gli atti delegati adottati dalla Commissione europea** che modificano l'allegato I-*bis*, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future **modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico**.

**Obblighi per gli importatori**

La **lettera d)** apporta le seguenti modifiche all'articolo **12**, relativo agli **obblighi per gli importatori**:

- al comma 2 del citato articolo inserisce uno specifico riferimento al comma **8-bis** dell'articolo 10 del d.lgs. (introdotto da questo provvedimento), in quanto, in linea con la direttiva 2014/53/UE e ovviamente ove applicabile, **l'importatore prima di immettere l'apparecchiatura radio sul mercato è tenuto a verificare** che il fabbricante abbia rispettato anche le disposizioni di cui al citato comma, in quanto, in caso di **violazione ne è analogamente responsabile**;
- inserisce il comma **4-bis**, ove introduce per gli importatori delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato **I-bis** della direttiva (UE) 2022/2380, alcuni ulteriori obblighi inerenti all'**etichettatura delle apparecchiature radio medesime** e al posizionamento di tale etichettatura sia in caso di vendita diretta che a distanza.

**Obblighi di etichettatura per i distributori**

La **lettera e)** aggiunge un comma – **2-bis** - all'articolo **13** in materia di **obblighi dei distributori**, che introduce i seguenti **obblighi di etichettatura** anche per i **distributori** delle apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato **I -bis** della direttiva (UE) 2022/2380, relativi sia alla **vendita diretta che a distanza**. In particolare, con la messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali di tali apparecchiature, i distributori devono provvedere affinché:

- tali apparecchiature radio esponano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma **8-bis**, o ne siano munite;
- tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.

**Valutazione di conformità**

La **lettera f)** incide sull'articolo **17** inerente alle **procedure di valutazione della conformità**, inserendo quali obblighi di conformità non solo i requisiti di cui all'articolo 3 comma 3, ma anche quelli di cui al **comma 4-bis**.



Conformità ai requisiti essenziali

La **lettera g)** modifica la rubrica dell'articolo 40 da “*Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi*” a “*Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali*”. Conseguentemente, anche il testo dell'articolo, ed in particolare il comma 1 primo periodo, sono cambiati per includere anche la **conformità ai requisiti essenziali applicabili** di cui all'articolo 3 del provvedimento. Il novellato testo dispone altresì che, a tal fine, **gli operatori economici interessati cooperano con il Ministero delle imprese e made in Italy**.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame specifica che tali modifiche sono state apportate allo scopo di fare un **riferimento esplicito alla mancanza di conformità ai requisiti essenziali** che comprendono anche le nuove disposizioni sulle specifiche relative alla **capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili** ed ha lo scopo di evitare **interpretazioni divergenti** in merito alla possibilità di attivare la procedura prevista dalla direttiva 2014/53/UE, come attuata dall'articolo 40 del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, anche per le apparecchiature radio che non presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse.



Fattispecie di non conformità

La **lettera h)** emenda l'articolo **43** relativo alle procedure a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi, introducendo **nuove fattispecie di non conformità**, quali, in particolare:

- il **pittogramma** di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, o l'**etichetta** di cui all'articolo 10, comma 8-*bis*, non sono stati elaborati correttamente;
- l'**etichetta** di cui all'articolo 10, comma 8-*bis*, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;
- il **pittogramma o l'etichetta** non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3-*bis*, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-*bis*;
- le **informazioni** di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-*bis*, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10, comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;
- l'articolo 3-*bis*, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati.


 Sanzioni

La **lettera i)** **aggiorna il trattamento sanzionatorio** contemplato dall'articolo **46** del citato d.lgs. al fine di renderlo corrispondente alle nuove fattispecie di non conformità. In particolare:

- estende le sanzioni previste per i **distributori** anche al caso in cui mettano a disposizione dei consumatori e utenti finali apparecchiature radio non conformi ad **almeno uno dei** requisiti relativi ai **pittogrammi, etichette** di cui articolo 43, comma 1, lettere f-*bis*), f-*ter*) e f-*quater*.
- Estende le sanzioni previste per i **rappresentanti autorizzati** a coloro i quali mettono a disposizione dei consumatori e utenti finali apparecchiature radio non conformi ad **almeno due** dei requisiti relativi ai **pittogrammi, etichette** di cui articolo 43, comma 1, lettere f-*bis*), f-*ter*) e f-*quater*.
- Estende le sanzioni previste per gli **importatori e distributori** per coloro che non ottemperano agli obblighi previsti in merito all'**etichettatura** in caso di **vendita a distanza**, di cui all'articolo 12 comma 4-*bis* lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera b).



Apparecchiature escluse dalla disciplina

La **lettera l)** modifica l'Allegato I del decreto che individua le apparecchiature radio **escluse** dall'applicazione delle norme ivi previste. In particolare, la modifica mira a sostituirne il **punto 3** al fine di inserire tra le apparecchiature escluse dal novello del citato d.lgs. le **apparecchiature dell'aviazione** quali aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e che sono destinate a funzionare solo su frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto, qualora, rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 e siano destinati esclusivamente **all'uso in volo**.

Nuovo allegato al d. lgs. 128/2016

La **lettera m)** specifica che **l'allegato al presente decreto**, denominato "Allegato I -bis - specifiche e informazioni relative alla ricarica applicabili a determinate categorie o classi di apparecchiature radio" alla direttiva (UE) 2022/2380 è **allegato anche** al citato **d.lgs. n. 128/2016**.

Per una migliore comprensione delle modifiche, un'evidenza grafica è offerta nel testo a fronte che segue.



Testo a fronte sull'Atto del Governo 155

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 (Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
Art. 3 (Requisiti essenziali)	Art. 3 (Requisiti essenziali)
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. a)]</i>
3. Le apparecchiature radio di determinate categorie o classi sono fabbricate in modo tale da garantire la conformità ai seguenti requisiti essenziali:	<i>Identico</i>
a) interagire con accessori, in particolare con caricabatteria standardizzati;	a) interagire con accessori diversi dai dispositivi di ricarica per le categorie o le classi di apparecchiature radio di cui all'allegato I -bis, parte I, che sono specificamente menzionati al comma 4-bis del presente articolo;
b) interagire con altre apparecchiature radio via rete;	
c) poter essere collegate a interfacce del corrispondente tipo in tutta l'Unione;	
d) non danneggiare la rete o il suo funzionamento, né abusare delle risorse della rete arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio;	
e) contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato;	<i>Identiche</i>
f) supportare caratteristiche speciali che consentano di tutelarsi dalle frodi;	

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
g) supportare caratteristiche speciali che consentano l'accesso ai servizi d'emergenza;	
h) supportare caratteristiche speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili;	
i) supportare caratteristiche speciali che garantiscano che sia caricato un software nell'apparecchiatura radio, soltanto se è stata dimostrata la conformità della combinazione dell'apparecchiatura radio e del software.	
4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) ad i).	4. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea che specificano a quali categorie o classi di apparecchiature radio si applicano ciascuno dei requisiti di cui al precedente comma, lettere da a) ad i).
	Il Ministero attua altresì, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati adottati dalla Commissione europea che modificano la parte I dell'allegato I -bis alla luce del progresso scientifico e tecnologico o degli sviluppi del mercato per garantire un'interoperabilità minima comune tra le apparecchiature radio e i relativi dispositivi di ricarica, nonché migliorare la convenienza dei consumatori, ridurre i rifiuti ambientali ed evitare la frammentazione del mercato, per quanto riguarda sia le apparecchiature radio che possono essere ricaricate mediante cavo sia le

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	apparecchiature radio che possono essere ricaricate tramite mezzi diversi dal cavo.
	4-bis. Le apparecchiature radio che rientrano nelle categorie o nelle classi di cui all'allegato I -bis, parte I, sono costruite in modo da essere conformi alle specifiche relative alle capacità di ricarica di cui a tale allegato per la pertinente categoria o classe di apparecchiature radio.
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. b)]</i>
	Art. 3-bis <i>(Possibilità per i consumatori e gli altri utenti finali di acquistare determinate categorie o classi di apparecchiature radio senza dispositivo di ricarica)</i>
	1. Se un operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali la possibilità di acquistare apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, insieme a un dispositivo di ricarica, l'operatore economico offre ai consumatori e agli altri utenti finali anche la possibilità di acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivi di ricarica.
	2. Gli operatori economici provvedono affinché le informazioni sull'inclusione o meno di un dispositivo di ricarica con l'apparecchiatura radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, siano espone in forma grafica utilizzando un pittogramma di facile utilizzo e facilmente accessibile come indicato

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	nell'allegato I -bis, parte III, quando tale apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali. Il pittogramma è stampato sull'imballaggio o apposto sull'imballaggio come autoadesivo. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, il pittogramma è esposto in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.
	3. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I -bis, parte III, a seguito di modifiche delle parti I e II di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura, o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di elementi grafici o testuali.
Art. 10 <i>(Obblighi dei fabbricanti)</i>	Art. 10 <i>(Obblighi dei fabbricanti)</i>
Commi da 1 a 7 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. c)]</i>
8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio	8. I fabbricanti provvedono affinché l'apparecchiatura radio sia accompagnata dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
<p>conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono anche una descrizione degli eventuali accessori e componenti, compreso il software, ove gli stessi consentano all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni:</p> <p>a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;</p> <p>b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.</p>	<p>conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio devono essere inoltre fornite le seguenti informazioni, almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente:</p> <p>a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;</p> <p>b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.</p>
	<p>8-bis. Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, le istruzioni di cui al comma 8 contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I -bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I -bis, parte IV. L'etichetta è stampata nelle istruzioni e sull'imballaggio o</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	<p>apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al presente comma sono redatte almeno in lingua italiana secondo quanto determinato dalla normativa vigente.</p>
Commi da 9 a 11 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<p>12-bis. Il Ministero attua, conformemente alla normativa vigente, gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea al fine di modificare l'allegato I -bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o a seguito di future modifiche dei requisiti di etichettatura o alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
Art. 12 <i>(Obblighi degli importatori)</i>	Art. 12 <i>(Obblighi degli importatori)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. d)]</i>
2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.	2. Prima di immettere un'apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull'apparecchiatura radio, che quest'ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all'articolo 10, commi 8, 8-bis , 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 6 e 7. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura radio non sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, non immette l'apparecchiatura radio sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme. Inoltre, quando l'apparecchiatura radio presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di sorveglianza del mercato.
Commi 3 e 4 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	4-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, gli importatori provvedono affinché: a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite; b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.
Commi da 5 a 9 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 13 <i>(Obblighi degli importatori)</i>	Art. 13 <i>(Obblighi degli importatori)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. e)]</i>
	2-bis. Quando mettono a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali le apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, i distributori provvedono affinché: a) tali apparecchiature radio espongano un'etichetta conformemente all'articolo 10, comma 8-bis, o ne siano munite; b) tale etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo.
Commi da 3 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 17 <i>(Procedure di valutazione della conformità)</i>	Art. 17 <i>(Procedure di valutazione della conformità)</i>
Comma 1 <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. f)]</i>
<p>2. I fabbricanti dimostrano la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:</p> <p>a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;</p> <p>b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;</p> <p>c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.</p>	<p>2. I fabbricanti dimostrano la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1 e 4-bis, utilizzando una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:</p> <p>a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II;</p> <p>b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III;</p> <p>c) la conformità basata sulla garanzia di qualità totale di cui all'allegato IV.</p>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. g)]</i>
<p>Art. 40 <i>(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi)</i></p>	<p>Art. 40 <i>(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi o non sono conformi ai requisiti essenziali)</i></p>
<p>1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta</p>	<p>1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un'apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, o non sia conforme ad almeno uno dei requisiti essenziali applicabili di cui all'articolo 3, effettua una valutazione dell'apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
<p>salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformità.</p>	<p>cooperano ove necessario con il Ministero. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l'apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarla dal mercato o di richiamarla entro un termine ragionevole e proporzionale alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero ne informa l'organismo notificato competente coinvolto nelle procedure di valutazione della conformità.</p>
<p>Art. 43 <i>(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi)</i></p>	<p>Art. 43 <i>(Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi)</i></p>
<p>1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all'operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformità quando, all'esito dei controlli di cui all'articolo 39, comma 2, verifica che:</p> <p>a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 20 del presente decreto;</p> <p>b) la marcatura CE non è stata apposta secondo le prescrizioni dell'articolo 20, comma 1, del presente decreto;</p>	<p><i>Identiche</i></p>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
<p>c) il numero di identificazione dell'organismo notificato, quando si applica la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV, è stato apposto in violazione dell'articolo 20 o non è stato apposto;</p> <p>d) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;</p> <p>e) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;</p> <p>f) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;</p>	
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. h)]</i>
	<p>f-bis) il pittogramma di cui all'articolo 3-bis, comma 2, o l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non sono stati elaborati correttamente;</p> <p>f-ter) l'etichetta di cui all'articolo 10, comma 8-bis, non accompagna l'apparecchiatura radio interessata;</p> <p>f-quater) il pittogramma o l'etichetta non sono apposti o non sono esposti in conformità, rispettivamente, dell'articolo 3-bis, comma 2, o dell'articolo 10, comma 8-bis;</p>
g) le informazioni di cui agli articoli 10, commi 6 o 7, e 12, comma 3, sono assenti, false o incomplete;	<i>Identica</i>
h) l'apparecchiatura radio non è corredata delle informazioni relative all'uso previsto dell'apparecchiatura radio, della dichiarazione di conformità UE o delle restrizioni d'uso	h) le informazioni di cui all'articolo 10, commi 8 e 8-bis, la dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, comma 9, o le informazioni sulle restrizioni d'uso di cui all'articolo 10,

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
rispettivamente di cui all'articolo 10, commi 8, 9 e 10;	comma 10, non accompagnano l'apparecchiatura radio;
i) non sono soddisfatti i requisiti in materia di identificazione degli operatori economici di cui all'articolo 15;	<i>Identica</i>
l) è stato violato l'articolo 5;	l) l'articolo 3-bis, commi 1 e 2, o l'articolo 5 non sono rispettati;
m) l'apparecchiatura radio non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto; n) per l'apparecchiatura radio non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17; o) l'apparecchiatura non è costruita in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato Membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio.	<i>Identiche</i>
Art. 46 <i>(Sanzioni)</i>	Art. 46 <i>(Sanzioni)</i>
Commi 1 e 2 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. i)]</i>
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro	3. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano anche una soltanto delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a) a d) e da g) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316.	78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. E' altresì assoggettato alla medesima sanzione il distributore che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).
4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purché specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), è assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato è inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c).	4. Il rappresentante autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto che, in relazione agli obblighi ivi previsti abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome e purché specificato nel mandato, in presenza delle violazioni di cui all'articolo 43, comma 1, lettere da a), b), c), d), e), g), h), i), l), n) ed o), è assoggettato alle sanzioni amministrative indicate nei commi 1 e 2. Il rappresentante autorizzato è inoltre assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 se non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 7.938 se non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). E' altresì

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	assoggettato alla sanzione amministrativa indicata nel comma 2 il rappresentante autorizzato che mette a disposizione dei consumatori e degli altri utenti finali apparecchiature radio di cui all'articolo 3, comma 4-bis, che presentano almeno una delle situazioni di non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere f-bis), f-ter) e f-quater).
5. Chiunque installa per attività professionale apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all'articolo 43, comma 1, lettere a) e b), ovvero le installa in violazione delle relative restrizioni d'uso è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877.	<i>Identico</i>
6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione è assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono	6. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli articoli 10, comma 4, e 12, comma 2, ultimi due periodi, e 8 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755. Alla medesima sanzione è assoggettato il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui all'articolo 13, comma 2, ultimi due periodi. Fatti salvi i commi 1, 2 e 3, il fabbricante e l'importatore che non ottemperano anche ad uno soltanto degli obblighi rispettivamente di cui agli all'articolo 10, commi 5, 11 e 12, e all'articolo 12, commi 4, 5, 6, 7 e 9, sono

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
<p>assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. E' assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5.</p>	<p>assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877. È assoggettato alla sanzione di cui al periodo precedente anche il distributore che non ottempera anche ad uno soltanto degli obblighi di cui agli all'articolo 13, commi 3, 4 e 5. Sono altresì assoggettati alla medesima sanzione l'importatore ed il distributore che non ottemperano agli obblighi previsti in caso di vendita a distanza, rispettivamente, dall'articolo 12 comma 4-bis lettera b) e dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera b).</p>
Allegato I	Allegato I
Punti I e II <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. l)]</i>
<p>3. Prodotti per aerei, loro parti e pertinenze rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>3. Le apparecchiature dell'aviazione seguenti, qualora rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e siano destinati esclusivamente all'uso in volo: a) aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati; b) aeromobili senza equipaggio e relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, la cui progettazione è stata già certificata in conformità dell'articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento e che sono destinati a funzionare solo su</p>

Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 <i>(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.)</i>	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'A.G. 155
	frequenze assegnate dal regolamento radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ai fini di un uso aeronautico protetto.
Punto IV <i>Omissis</i>	<i>Identico</i>
	Allegato I-bis
	<i>[Art. 1, comma 1, lett. m)]</i>
	dopo l'Allegato I è aggiunto l'Allegato I -bis di cui all'allegato A del presente decreto.

Articolo 2

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n.101)

L'**articolo 2** prevede l'emanazione da parte del Ministro delle imprese e made in Italy di un apposito decreto ministeriale – entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - con cui aggiornare la precedente normativa ministeriale con le modifiche ed integrazioni previste dallo schema di decreto legislativo di cui trattasi.

L'**articolo 2** dispone che con apposito **decreto del Ministero delle imprese e made in Italy**, da adottarsi entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, **siano apportate le modifiche al decreto del ministro dello sviluppo economico n. 101/2017** recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128" susseguenti alle modifiche e integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 introdotte con il presente schema di decreto legislativo.

Articolo 3 *(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 3** reca una serie di disposizioni transitorie al fine di garantire agli **operatori economici** un periodo di **tempo congruo per l'adeguamento** delle proprie apparecchiature alle disposizioni del testo.

In particolare, l'**articolo 3** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m):

➤ si applicano a partire dal **28 dicembre 2026** per le seguenti **categorie o classi di apparecchiature radio** (di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell'allegato I *-bis*):

- i telefoni cellulari portatili;
- i *tablet*;
- le fotocamere digitali, ad eccezione di quelle progettate esclusivamente per il settore audiovisivo o per il settore della sicurezza e sorveglianza;
- le cuffie;
- le cuffie microfono;
- le console portatili per videogiochi;
- gli altoparlanti portatili;
- i lettori elettronici;
- le tastiere;
- i *mouse*;
- i sistemi di navigazione portatili;
- gli auricolari.

➤ Si applicano a partire dal **28 aprile 2026** per i **laptop** (l'apparecchiatura radio interessata è qualsiasi computer portatile, tra cui *laptop*, *notebook*, pc ultraportatili, dispositivi ibridi o convertibili e *netbook*), categoria di prodotti di cui alla parte I, punto 1.13 dell'allegato I *-bis*.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ **L'articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

L'**articolo 4** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, dichiarando pertanto l'assenza di oneri nuovi o aggiuntivi alla finanza pubblica derivanti dall'emanazione del decreto legislativo, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento.

L'**articolo 5** prescrive che le disposizioni del presente decreto legislativo entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del testo in *Gazzetta ufficiale*.

